

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro della sanità

(BINDI)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

(V. Stampato Camera n. 2069)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 ottobre 1996*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federa-
zione russa nel campo della protezione civile, in materia
di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assi-
stenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche,
fatto a Mosca il 16 luglio 1993**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, è istituito un apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

